

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-628 del 06/02/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ITALFORMAGGI S.R.L. con sede legale in Comune di Capodimonte (VT), Via Cascina n. 57. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a caseificio sito in Comune di Sogliano al Rubicone, Via R. Tani 6, Vignola
Proposta	n. PDET-AMB-2018-658 del 06/02/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno sei FEBBRAIO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ITALFORMAGGI S.R.L. con sede legale in Comune di Capodimonte (VT), Via Cascina n. 57. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a caseificio sito in Comune di Sogliano al Rubicone, Via R. Tani - Vignola.**

## **IL DIRIGENTE**

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Visto** il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

**Visto** l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

**Vista** la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";

**Atteso** che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Sogliano al Rubicone in data 10/10/2017 come volontariamente integrata in data 12/10/2017, acquisita ai Prot. Com.li 10172 e 10260, e da Arpa al PGFC/2017/15106 del 13/10/2017, da **ITALFORMAGGI S.R.L.** nella persona di Piero Carusone, in qualità di delegato dal Legale Rappresentante, tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Capodimonte (VT), Via Cascina n. 57, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento adibito a caseificio sito in Comune di Sogliano al Rubicone, Via R. Tani - Vignola, comprensiva di:

1. Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura;
2. Valutazione di impatto acustico;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, come volontariamente integrata, depositata agli atti d'Ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 11384 del 10/11/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/16483, formulata dal SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

**Tenuto conto** che in data 04/12/2017, la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita al Prot. Com.le 12363 ed al PGFC/2017/17825;

**Atteso** che, in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 10308 del 13/10/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/15106, l'U.D.P. Ambiente – Territorio – Edilizia Privata del Comune di Sogliano al Rubicone ha comunicato quanto segue: *“valutato, in base alla tipologia di trattamento previsto che non evidenzia fonti di rumorosità, di non richiedere gli adempimenti e/o valutazioni di competenza in merito ai disposti normativi della L. 447/95, prendendo atto altresì della dichiarazione contenuta nella modulistica depositata, come integrata in data 12.10.2017, che evidenzia l'attività tra quelle a bassa rumorosità elencate all'allegato B del D.P.R. n° 227/2011”*;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 1167 del 02/02/2018 a firma del Responsabile U.D.P. -Ambiente-Territorio – Edilizia Privata del Comune di Sogliano al Rubicone, acquisito da Arpae al PGFC/2018/1909;

**Dato atto** che le condizioni e prescrizioni contenute nell'Atto comunale sopraccitato, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A e relative Planimetrie, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **ITALFORMAGGI S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone;

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Sogliano al Rubicone ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

**Atteso** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Vista** la proposta di provvedimento acquisita in atti, resa da Cristina Baldelli, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento:

#### **DETERMINA**

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **ITALFORMAGGI S.R.L.** (C.F./P.IVA 01301550560) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Capodimonte (VT), Via Cascina n. 57, per l'**insediamento adibito a caseificio sito in Comune di Sogliano al Rubicone, Via R.Tani - Vignola.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
  - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relative Planimetrie**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n.

59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Sogliano al Rubicone ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Sogliano al Rubicone per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena  
(Arch. Roberto Cimatti)

## **SCARICO ACQUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE IN PUBBLICA FOGNATURA**

### **PREMESSA**

- Vista l'istanza pervenuta in data 10.10.2017 pgn. 10172, da parte di Italformaggi S.r.l., relativa al rilascio di AUA per scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, provenienti da impianto per la lavorazione casearia, sito in Via R.Tani - Vignola – Sogliano al Rubicone;
- Visto il parere favorevole con prescrizioni pgn. 3310 del 11.01.2018 espresso da Hera SpA – Direzione Acqua e acquisito in data 12.01.2018 pgn. 409,

### **CARATTERISTICHE**

<b>RESPONSABILE DELLO SCARICO:</b>	<b>ITALFORMAGGI SRL</b>
Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA ROBERTO TANI, - SOGLIANO AL RUBICONE
Destinazione d'uso dell'insediamento	Lavorazione latte e derivati
Potenzialità dell'insediamento	1000 mc/anno - 4 mc/giorno
Tipologia di scarico:	Acque reflue industriali assimilate alle domestiche
Ricettore dello scarico	Fognatura nera "tipo A"
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Degrassatore statico
Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. SOGLIANO, VIA MULINO SOGLIANO AL RUBICONE

### **PRESCRIZIONI**

Lo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche con immissione in pubblica fognatura, provenienti dall'impianto per la lavorazione casearia sito in Via R.Tani in località Vignola – Sogliano al Rubicone, è autorizzato secondo le prescrizioni contenute nel parere favorevole con prescrizioni pgn. 409 del 12.01.2018 espresso da Hera SpA – Direzione Acqua di seguito riportate:

- 1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, cucine e lavanderie domestiche), unicamente gli scarichi derivanti da: **lavaggio ambienti e attrezzature**.
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 4 All. C Regolamento del Servizio Idrico Integrato, prima di ogni trattamento depurativo**. Per i parametri non compresi nella predetta tabella valgono i valori limite previsti alla Tabella 3 dell'allegato 5 parte terza D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per lo scarico in acque superficiali.
- 3) Non è ammesso lo scarico in fognatura delle acque di lavaggio a circuito chiuso dell'impianto produttivo (CIP) e dell'area produzione ricotta, che andranno smaltite ai sensi della normativa vigente.
- 4) Lo scarico in fognatura è autorizzato per una portata massima non superiore a: **1000 mc/anno; 4 mc/giorno**.

5) **Hera si riserva la facoltà di imputare economicamente gli oneri per eventuali pulizie straordinarie a reti o impianti posti a valle dello scarico ed ascrivibili all'attività in oggetto.**

6) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

**sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

**degrassatore 2000 lt** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali assimilate);

**pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali assimilate) posto prima di ogni trattamento depurativo, costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

7) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

8) Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.

9) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

10) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

11) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno essere scaricati in fognatura.

12) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

13) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

14) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

15) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, e soprariportate, HERA si riserva la facoltà di chiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**